



*Ministero del Lavoro, della Salute
e delle Politiche Sociali*

PIANO NAZIONALE BENESSERE DEGLI ANIMALI DA REDDITO

PARTE 1 – TUTELA DEL BENESSERE DEGLI ANIMALI NEGLI ALLEVAMENTI

INDICE

1. Riferimenti normativi
2. Introduzione
3. Obiettivi
4. Programmazione dell'attività
5. Ispezioni e Registrazione dei dati
6. Flusso dei dati e Rendicontazione

RIFERIMENTI NORMATIVI

- a) Legge 14 ottobre 1985, n. 623 ratifica ed esecuzione delle Convenzioni sulla protezione degli animali negli allevamenti e sulla protezione degli animali da macello (Strasburgo 10 marzo 1976 e 10 maggio 1979) – G.U. n. 266 del 12/11/1985 e Raccomandazioni del Comitato Permanente per la protezione degli animali negli allevamenti, scaricabili dal sito internet del Consiglio d'Europa, alla pagina: http://www.coe.int/T/E/Legal_affairs/Legal_cooperation/Biological_safety%2C_use_of_animals/Farming/A_texts_documents.asp#TopOfPage
- b) DLgs. 30 dicembre 1992, n. 533 (attuazione della direttiva 91/629/CEE) che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli – G.U. n. 7 del 11/01/93 – modificato dal DLgs. 1° settembre 1998, n. 331 (attuazione della direttiva 97/2/CE) - G.U. n. 224 del 25/09/1998 – rettifica sulla G.U. n. 181 del 04/08/1999;
- c) DLgs. 30 dicembre 1992, n. 534 (attuazione della direttiva 91/630/CEE) che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini – G.U. n. 7 del 11/01/93 – modificato dal DLgs. 20 febbraio 2004, n. 53 (attuazione delle direttive 2001/88/CE e 2001/93/CE) - G.U. n. 49 del 28/02/2004;
- d) DLgs. 26 marzo 2001, n. 146 (attuazione della direttiva 98/58/CE) protezione degli animali negli allevamenti – G.U. n. 95 del 24/04/2001, modificato dalla Legge 27/12/2004, n. 306 (G.U. 27/12/2004, n. 302) e dalla Legge 26/02/2007, n. 17 (G.U. 26/02/2007, n. 47), e relative linee guida ministeriali di applicazione e chiarimento;
- e) DLgs. 29 luglio 2003, n. 267 (attuazione delle direttive 1999/74/CE e 2002/4/CE) per la protezione delle galline ovaiole e la registrazione dei relativi stabilimenti di allevamento – G.U. n. 219 del 20/09/2003 - il comma 5 dell'art. 8 è stato abrogato dall'articolo 23 della Legge 25/01/06 - GURI 08/02/2006, n. 32 - gli allegati sono stati modificati con il Decreto del Ministro della salute 20/04/2006 (GURI 15/05/2006, n. 111);
- f) Direttiva 2007/43/CE del Consiglio del 28 giugno 2007 che stabilisce norme minime per la protezione dei polli allevati per la produzione di carne;
- g) Circolare del Ministero della salute 5 novembre 2001, n. 10 – G.U. n. 277 del 28/11/2001;

- h) Nota 2 marzo 2005 prot. DGVA/10/7818 - procedure per il controllo del benessere animale negli allevamenti di suini – applicazione del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 53;
- i) Nota esplicativa 25 luglio 2006 prot. DGVA/10/27232 - sulle procedure per il controllo del benessere animale negli allevamenti di vitelli - applicazione del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 533 come modificato dal D.Lgs. 1° settembre 1998, n. 331;
- j) Regolamento (CE) n. 2295/2003 della Commissione, del 23 dicembre 2003, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1907/90 del Consiglio;
- k) Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;
- l) Decisione della Commissione 2006/778/CE del 14 novembre 2006 relativa ai requisiti minimi applicabili alla raccolta di informazioni durante le ispezioni effettuate nei luoghi di produzione in cui sono allevate alcune specie di animali, che abroga la decisione 2000/50/CE.

INTRODUZIONE

Nel nostro Paese la protezione degli animali, inclusi pesci, rettili e anfibi, allevati o custoditi per la produzione di derrate alimentari, lana, pelli, pellicce o per altri scopi agricoli è regolamentata dal decreto legislativo n. 146/2001, attuazione della direttiva 98/58/CE e da norme specifiche relative all'allevamento dei vitelli, dei suini, delle galline ovaiole.

Ai sensi della direttiva 98/58/CE gli Stati Membri devono garantire il rispetto delle disposizioni concernenti la protezione degli animali negli allevamenti e verificarne l'applicazione attraverso l'esecuzione di ispezioni. Le Autorità competenti in materia sono, a diversi livelli, i Servizi Veterinari del Ministero della salute (Direzione Generale della sanità animale e del farmaco veterinario), delle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano e delle Aziende sanitarie territoriali.

Si sottolinea che la valutazione dello stato di benessere animale, richiedendo competenze e cognizioni specifiche di etologia, fisiologia, patologia e sanità animale, può essere fatta unicamente da un medico veterinario.

Il regolamento (CE) n. 882/2004, entrato in applicazione il 1° gennaio 2006, prevede che gli Stati membri eseguano programmi di controllo e redigano relazioni annuali indicanti i risultati delle ispezioni condotte in diversi settori connessi con la sicurezza alimentare, compreso il benessere degli animali.

Sino ad oggi sul territorio nazionale i controlli per il benessere animale negli allevamenti sono stati effettuati sulla base di una programmazione stabilita in ambito locale, tenendo conto di alcune indicazioni di base fornite dal Ministero della salute attraverso la circolare del 5 novembre 2001, n. 10, nonché con le note esplicative del 2 marzo 2005 e del 25 luglio 2006, concernenti rispettivamente i suini ed i vitelli.

La decisione n. 778/2006, entrata in applicazione dal 1° gennaio 2008, stabilisce che le ispezioni debbono riguardare tutte le specie d'allevamento che rientrano nel campo di applicazione della direttiva 98/58/CE e non solo vitelli, suini e galline ovaiole, inoltre detta regole per armonizzare la raccolta delle informazioni nel corso delle ispezioni e le modalità di comunicazione delle informazioni stesse alla Commissione europea.

Il presupposto fondamentale su cui si basa detta decisione è che le difformità applicative delle norme in materia di benessere animale potrebbero da una parte compromettere il benessere degli animali allevati e dall'altra provocare una distorsione nella leale concorrenza di mercato.

Il "piano nazionale per il benessere animale (PNBA)" nasce dall'esigenza di ottemperare alle disposizioni previste dalle norme nazionali e comunitarie e di rendere uniformi le modalità di esecuzione e la programmazione dei controlli, ma deriva anche dalla consapevolezza che è necessario migliorare la formazione dei medici veterinari e degli allevatori relativamente alle tematiche di benessere animale.

I Veterinari ufficiali, oltre a garantire attraverso i controlli che gli allevatori osservino le disposizioni vigenti, svolgono un importante compito "formativo" sugli allevatori stessi, fornendo indicazioni relativamente alle esigenze strutturali ed alle corrette pratiche di allevamento. Infatti il medico veterinario è chiamato a far comprendere all'allevatore che la tutela del benessere degli animali, sancito come principio fondamentale della nostra Società, implica l'utilizzazione di tecniche di allevamento che, migliorando le performance produttive, coincidono anche con gli interessi della produzione.

Attraverso il PNBA, al fine dell'attuazione uniforme su tutto il territorio nazionale della normativa vigente, appare necessario fornire indicazioni relativamente ai criteri ed alle modalità di programmazione dei controlli nonché aggiornare, alla luce della decisione 2006/778/CE, le check list per l'esecuzione dei controlli stessi.

OBIETTIVI

1. Individuazione dei criteri di controllo conformemente alle disposizioni della decisione n. 778/2006/CE;
2. programmazione annuale dei controlli sulla base della valutazione del rischio (regolamento (CE) n. 882/2004 e decisione n. 778/2006/CE);
3. coordinamento tra le diverse Autorità competenti al fine di evitare da una parte inutili sovrapposizioni dei controlli e dall'altra il rischio di difformi interpretazioni applicative delle norme con conseguenti distorsioni di mercato;
4. standardizzazione ed informatizzazione dei flussi informativi, al fine di rendere disponibili i dati relativi ai controlli e consentire così alle diverse Autorità competenti di adempiere gli obblighi di rendicontazione previsti dalle norme vigenti;
5. formazione dei medici veterinari e degli allevatori.

L'attività formativa mira a creare un "*sistema nazionale*" di tutela del benessere degli animali allevati attraverso la conoscenza approfondita della normativa vigente e la sensibilizzazione di tutti gli attori della filiera. Attraverso il miglioramento della gestione e delle tecniche di allevamento sarà possibile ottenere anche il miglioramento della qualità dei prodotti, pertanto, tutta questa attività formativa ed informativa persegue non solo l'obiettivo di tutelare il benessere animale per motivazioni etiche, ma è finalizzata anche alla promozione e valorizzazione della produzione nazionale.

Ai fini della corretta applicazione delle norme minime di protezione degli animali in allevamento, si ritiene opportuno promuovere tra gli allevatori l'applicazione delle "buone pratiche d'allevamento" e, ove possibile, indirizzare verso l'implementazione di "piani di autocontrollo aziendale" che contemplino il rispetto dei parametri di benessere animale. Un buon piano di buone pratiche d'allevamento/autocontrollo dovrebbe, prendere in considerazione vari aspetti direttamente od indirettamente correlati al benessere animale, quali: formazione di gruppi omogenei per età, microclima, lotta ai sinantropi, gestione dei reflui, manutenzione delle strutture e delle attrezzature. Nell'ambito dei suddetti "piani" il veterinario privato che visita l'azienda o il *veterinario aziendale* (art. 3, comma 3 del D.Lgs. n. 117 del 27 maggio 2005) ove presente, possono essere individuati come referenti per il benessere animale in quanto rappresentano gli interlocutori ideali del veterinario ufficiale, nonché ottimale anello di contatto tra quest'ultimo e l'allevatore.

Si precisa tuttavia che la responsabilità dell'applicazione delle norme di benessere animale ricade, in ogni caso, sull'allevatore. La documentazione relativa ai programmi di autocontrollo su base volontaria, messa a disposizione dei Servizi Veterinari ufficiali, consente di rendere meno gravosa e più costruttiva l'attività di vigilanza, sia per l'allevatore, che per le stesse Autorità di controllo.

PROGRAMMAZIONE DELL'ATTIVITA'

Il regolamento (CE) n. 882/2004 stabilisce che la necessità di realizzare un approccio completo ed integrato ai sistemi di controllo, attraverso l'applicazione di piani nazionali pluriennali, basati sulla valutazione del rischio, comprendenti anche le norme relative al benessere degli animali.

In considerazione dei risultati dei controlli effettuati negli allevamenti nel corso degli ultimi anni, tenendo conto che, alla luce della decisione n. 778/2006, le ispezioni debbono riguardare tutte le specie d'allevamento che rientrano nel campo di applicazione della direttiva 98/58/CE e non solo vitelli, suini e galline ovaiole come negli anni passati, è stata stabilita una programmazione minima di controlli su base annuale.

La programmazione annuale partirà con una fase sperimentale negli ultimi mesi del 2008 ed ogni anno sarà soggetta a revisione sulla base della valutazione dei dati dei controlli dell'anno precedente, con particolare

riferimento all'analisi dei casi più gravi di non conformità rilevati, ed in funzione della necessità di elaborare un Piano d'Azione nazionale per prevenire o ridurre il verificarsi di questi casi negli anni successivi.

Programmazione minima dei controlli su base annuale :

SPECIE	ALLEVAMENTI DA CONTROLLARE	%/ MINIMA ANNO
VITELLI A CARNE BIANCA	Tutti	15%
SUINI	> 40 capi o > 6 scrofe	15%
OVAIOLE	Tutti	15%
BROILER	> 500 capi	15%
ALTRI BOVINI	> 50 capi	in totale 25% degli allevamenti delle specie considerate presenti sul territorio di competenza
STRUZZI	> 10 capi	
TACCHINI & ALTRI AVICOLI	> 250 capi	
CONIGLI	> 250 capi	
OVINI	> 50 capi	
CAPRINI	> 50 capi	
BUFALI	> 10 capi	
CAVALLI	> 10 capi	
ANIMALI DA PELLICCIA	Tutti	
PESCI	Tutti	

Nella voce “altri bovini” sono comprese anche tutte le categorie vitelli, ad eccezione di quelli a carne bianca, per i quali si applicano le disposizioni previste dal D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 533, e successive modificazioni.

Sulla base della valutazione del rischio per alcune specie è stata considerata una consistenza minima di capi e, pertanto, la percentuale fissata deve essere calcolata sul totale degli allevamenti con la suddetta consistenza.

Criteri di selezione

Sono state stabilite priorità di intervento in base alla specie ed al numero dei capi.

I controlli per il benessere animale negli allevamenti di vitelli, suini e galline ovaiole, sino ad oggi, sono stati effettuati utilizzando idonee check-list e rendicontati regolarmente, ai sensi della decisione 2000/50/CE, in quanto oggetto di normativa verticale. Per tale motivo si ritiene che per tali tipologie di allevamento, sottoposte negli anni passati ad una frequenza elevata di controlli in tutto il territorio nazionale si possa prevedere, ai sensi del presente Piano, una % minima annuale di controlli inferiore (pari al 15%), rispetto a quella prevista (pari al 25%) per i controlli delle altre categorie animali.

Per i **vitelli** la priorità riguarda l'allevamento a carne bianca, che dal punto di vista del benessere animale si presenta a “maggior rischio”.

Per quanto riguarda le **galline ovaiole**, considerando che la maggior parte degli allevamenti presenti in Italia è in batteria di gabbie non modificate, si è ritenuto opportuno non prevedere né limite di capi, né priorità per sistema di allevamento. Tale determinazione deriva anche dal fatto che negli ultimi due bienni di controlli è stata registrata ancora un'alta percentuale di irregolarità legate alla libertà di movimento e alle densità eccessive.

Relativamente ai **suini** sono stati considerati maggiormente a rischio di “scarso benessere” gli allevamenti con un numero di capi superiore a 40 o con un numero di scrofe superiore a 6 (rischi maggiori legati alla particolarità dell'allevamento delle scrofe).

Per tutte le **altre specie allevate**, per le quali non si dispone di dati significativi, in considerazione della variegata distribuzione degli allevamenti sul territorio nazionale nonché della peculiarità del patrimonio zootecnico in determinate aree del Paese, si è ritenuto opportuno, almeno per la fase sperimentale, prevedere una percentuale minima cumulativa dei controlli pari al 25% degli allevamenti presenti sul territorio di competenza.

Unica eccezione è rappresentata dall'allevamento del **pollo da carne** (broiler), per il quale è stata prevista una percentuale minima del 15%, considerando gli allevamenti con un numero di capi superiore a 500

conformemente a quanto stabilito nella direttiva 2007/45/CE, cui gli Stati membri dovranno conformarsi entro il 30 giugno 2010.

Le indicazioni fornite mediante le circolari esplicative relative alla protezione dei suini (2 febbraio 2005) e dei vitelli (25 luglio 2006), ove non in contrasto con il presente piano, sono ancora vigenti e costituiscono i capitoli relativi a tali specie.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base della valutazione del rischio in ambito territoriale, possono prevedere una percentuale minima di controlli diversa da quella indicata, elaborando un proprio “programma annuale dell’attività di vigilanza”, da inviare al Ministero della salute entro il 31 marzo di ogni anno, nel quale deve essere indicato il numero di allevamenti che si prevede di ispezionare per ogni specie animale allevata e la corrispondente percentuale sul totale di allevamenti presenti nel territorio di competenza. Tale programma deve essere sottoposto a valutazione con esito favorevole da parte del competente ufficio della Direzione Generale della sanità animale e del farmaco veterinario.

Trascorsi quattordici giorni dalla data di invio della proposta di programma, qualora non pervengano osservazioni da parte del sopraccitato ufficio, l’approvazione dello stesso s’intende accordata.

ISPEZIONI E REGISTRAZIONE DEI DATI

Durante l’ispezione il Veterinario ufficiale raccoglie e registra:

- a. la data, l’identificazione del luogo di produzione, i dati ed il codice fiscale del proprietario e del detentore;
- b. il tipo di allevamento e le disposizioni corrispondenti della legislazione comunitaria;
- c. le categorie di non conformità rispetto alle disposizioni corrispondenti della legislazione comunitaria;
- d. le categorie amministrative delle non conformità e le azioni intraprese.

Le categorie amministrative delle non conformità sono state suddivise in tre gruppi cui corrispondono diverse azioni:

- **categoria A** - non conformità per le quali viene richiesto di rimediare entro un termine inferiore ai tre mesi e non viene comminata nessuna sanzione amministrativa o penale immediata;
- **categoria B** - non conformità per le quali viene richiesto di rimediare entro un termine superiore ai tre mesi e non viene fatta nessuna sanzione amministrativa o penale immediata;
- **categoria C** - non conformità per le quali viene comminata una sanzione amministrativa o penale immediata (vi appartengono i casi più gravi di non conformità e le reiterazioni).

La vigilanza sul benessere animale può essere svolta come attività a sé stante ovvero in occasione di sopralluoghi programmati presso gli allevamenti per altre finalità (profilassi, controlli sui mangimi, farmaci etc.).

Durante ogni ispezione effettuata ai sensi del presente piano il Veterinario ufficiale deve controllare **tutte le categorie di non conformità** previste per la specie in esame. Nel caso in cui il Veterinario ufficiale effettui un controllo sul benessere animale durante l’ispezione in allevamento finalizzata ad altri scopi, tale controllo per essere significativo devono riguardare almeno:

- 5 requisiti (categorie di non conformità ai sensi della Decisione 2006/778/CE) per i vitelli
- 4 requisiti (categorie di non conformità ai sensi della Decisione 2006/778/CE) per i suini;
- 3 requisiti (categorie di non conformità ai sensi della Decisione 2006/778/CE) per le galline ovaiole
- 5 requisiti (categorie di non conformità ai sensi della Decisione 2006/778/CE) per tutte le specie che rientrano nel campo di applicazione del decreto legislativo n. 146/2001 (attuazione della direttiva 98/58/CE).

In tali casi i controlli dovranno essere rendicontati come “extrapiano” e non rientrano nel conteggio relativo alla percentuale minima annuale prevista dal Piano.

Si sottolinea l’importanza di mantenere una documentazione scritta dell’attività di controllo svolta, pertanto per ogni ispezione effettuata deve essere redatta l’apposita “check list”. La registrazione dei dati relativi ai controlli è indispensabile sia quando vengono riscontrate irregolarità cui consegue l’applicazione delle

sanzioni amministrative o penali, che in caso di assenza di violazione delle norme o qualora vengano disposte prescrizioni di adeguamento prive di connotazione sanzionatoria.

All'atto dell'ispezione in allevamento per la verifica del benessere animale il veterinario ufficiale non deve trascurare taluni aspetti che, pur non essendo direttamente o specificatamente regolamentati dalle disposizioni di settore, sono stati oggetto di osservazioni da parte degli Ispettori del Food Veterinary Office nel corso delle più recenti missioni in Italia in materia di benessere animale negli allevamenti:

- a. verifica della presenza e conformità del registro dei trattamenti;
- b. verifica della conformità della registrazione di carico e scarico degli animali relativamente alle movimentazioni con particolare riferimento alla mortalità;
- c. verifica della presenza di un protocollo/piano di lotta ai sinantropi, in particolare roditori e mosche

e, ove previsto:

- d. verifica dell'introduzione in allevamento di animali scortati da un documento di identificazione (passaporto ai sensi del Reg. CE n. 1760/2002 oppure altro documento previsto in deroga dal DM 31.01.2002) e del modello 4;
- e. verifica della corretta identificazione degli animali e registrazione in banca dati anagrafe zootecnica ai sensi della normativa vigente.

Al fine di rendere più efficaci i controlli si ritiene opportuno che il veterinario ufficiale in una fase precedente l'esecuzione della visita ispettiva prenda in visione, ove disponibili, i dati registrati nella BDN – banca dati nazionale dell'anagrafe zootecnica, relativi all'azienda che sarà oggetto dell'ispezione medesima.

FLUSSO DEI DATI E RENDICONTAZIONE

Ai sensi della decisione n. 778/2006 devono essere registrati tutti i casi di non conformità, deve essere redatta una relazione annuale, da trasmettere alla Commissione europea (entro il 30 giugno di ogni anno) su supporto elettronico, contenente tutte le informazioni raccolte e registrate nell'anno precedente.

La relazione deve contenere: tutte le informazioni previste, l'analisi dei casi più gravi di non conformità rilevati e un Piano d'Azione nazionale per prevenire o ridurre il verificarsi di questi casi negli anni successivi.

Le informazioni da comunicare alla Commissione riguardano in particolare:

1. i luoghi di produzione soggetti a ispezioni, cioè il numero totale degli allevamenti presenti sul territorio;
2. i luoghi di produzione oggetto di ispezioni, cioè il numero di allevamenti ispezionati nell'anno di riferimento;
3. i luoghi di produzione per i quali non sono stati rilevati casi di non conformità, sulla base dei risultati delle ispezioni, cioè il numero di allevamenti nei quali non sono state riscontrate irregolarità;
4. il numero totale delle non conformità corrispondenti alle categorie previste nell'allegato II della decisione 778/2006/CE, riportate nell'allegato 1 del presente Piano;
5. il numero totale delle non conformità corrispondenti alle categorie previste nell'allegato III della decisione 778/2006/CE, riportate negli allegati 1, 2, 3 e 4 del presente Piano.

Allo scopo di uniformare le procedure di controllo e di raccolta dei dati si allegano i modelli di “*check list*” (Allegati 1, 2, 3 e 4) che saranno utilizzati, oltre che per l'esecuzione dei controlli in allevamento, anche, compilando le apposite voci, per la rendicontazione dell'attività di controllo. Tali *check list* sostituiscono i modelli allegati alla circolare n. 10 del 5 novembre 2001 e alle note prot. DGVA/10/7818 del 2 marzo 2005 e prot. DGVA/10/27232 del 25 luglio 2006 e sono suddivise in sezioni; in ogni sezione devono essere indicate le conformità o le non conformità riscontrate e gli eventuali provvedimenti adottati suddivisi per categoria amministrativa (A – B – C).

I Servizi Veterinari territorialmente competenti nella **fase sperimentale** dovranno inviare il riepilogo dell'attività alle Regioni/Province autonome entro il **28 febbraio 2009** (anno successivo a quello di riferimento) sia in formato cartaceo, che in formato elettronico. Le Regioni e Province autonome, dopo aver

aggregato i dati dovranno inviare il “riepilogo annuale”, sia in formato cartaceo, che in formato elettronico al competente ufficio del Dipartimento della sanità pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti – Direzione Generale della sanità animale e del farmaco veterinario entro il **31 marzo 2009** (anno successivo a quello di riferimento).

Anche l’attività di controllo non conforme alle modalità del presente piano dovrà essere rendicontata con la medesima tempistica e con la specifica indicazione “**extrapiano**”.

A decorrere dall’attivazione delle apposite funzionalità per la registrazione dei dati dei controlli nella BDN, la rendicontazione dovrà essere effettuata esclusivamente attraverso l’inserimento, dei dati contenuti nelle check list, nella Banca Dati Nazionale Anagrafe Zootecnica, rispettando la tempistica sopra riportata e l’eventuale indicazione relativa ai controlli extrapiano, fermo restando le determinazioni che saranno prese ai sensi dell’Accordo della Conferenza tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 12 giugno 2008, relativo alla piattaforma informativa nazionale.

Annualmente il Ministero provvederà a pubblicare sul proprio sito web la relazione trasmessa alla Commissione relativa all’attività di controlli effettuati durante l’anno precedente.

La funzionalità per registrare le *check list* in BDN saranno disponibili nel prossimo autunno (sarà data comunicazione della data esatta) e pertanto entro il 28 febbraio 2009 potranno essere caricati i dati relativi ai controlli effettuati nell’anno 2008.